



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA
COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE**

FESR 2007-2013

REGOLAMENTO (CE) 1083/2006

ASSE III - LINEA DI ATTIVITÀ 3.1.1C "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare"

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)"

Art. 15 "Disposizioni nel settore ambientale"

Comma 7 "Programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici e di pannelli solari"

**AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE
STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE - OSPEDALI SOSTENIBILI**

(nel quadro della programmazione unitaria)

**Approvato con determinazione n. 20220/869 del 30 settembre 2009 del Dirigente del
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI)**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE – OSPEDALI SOSTENIBILI

(nel quadro della programmazione unitaria)

Art. 1. Obiettivi

1. La Regione Sardegna ha adottato un approccio di programmazione unitaria che promuove l'utilizzo delle diverse fonti finanziarie da finalizzare ad una comune struttura di obiettivi specifici ed operativi. Attraverso la programmazione unitaria si intende valorizzare, in approccio sinergico, le varie risorse disponibili ed adottare al tempo stesso procedure e modalità di implementazione comuni per le varie fonti finanziarie utilizzate per conseguire gli obiettivi del Documento Unitario di Programmazione della Regione (DUP).
2. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti stabiliti dal protocollo di Kyoto, dai provvedimenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale, l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 41/14 del 8 settembre 2009 e n. 43/13 del 25 settembre 2009, promuove un programma rivolto alle aziende sanitarie pubbliche della Sardegna per cofinanziare la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici integrati nelle strutture edilizie degli ospedali pubblici.
3. Come previsto dalla D.G.R. n. 41/14 dell'8 settembre 2009, il programma rientra nel quadro della programmazione unitaria sopra citata e definita attraverso il DUP.

Art. 2. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso ammonta complessivamente a € 6.700.000,00 a valere sulla UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621 del bilancio regionale 2009; tale dotazione finanziaria potrà se del caso essere incrementata, anche con risorse del PO FESR 2007-2013, con successivo provvedimento.

Art. 3. Struttura competente

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei cofinanziamenti sono demandati all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI).

Art. 4. Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi

1. Possono presentare domanda di cofinanziamento gli enti pubblici individuati all'art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) della L.R. 28 luglio 2006, n. 10 (ASL, Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari e Azienda ospedaliera "G. Brotzu") i quali, alla data di scadenza dell'avviso, siano proprietari o esercitino un altro diritto reale di godimento della struttura ospedaliera oggetto dell'intervento.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il soggetto richiedente deve altresì essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica relativo al punto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da realizzare; detto contratto di fornitura deve necessariamente riferirsi alla struttura edilizia destinata ad accogliere l'impianto medesimo.
3. È possibile richiedere il cofinanziamento di più sezioni di impianto, anche nella medesima struttura ospedaliera. Ciascuna sezione di impianto dovrà avere le caratteristiche di cui al successivo art. 5.2.
4. Le operazioni oggetto di finanziamento devono essere localizzate nelle strutture ospedaliere su tutto il territorio della Sardegna.

Art. 5. Requisiti e tipologie di operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a cofinanziamento le seguenti tipologie di intervento:
 - a) installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete di distribuzione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte integrante degli elementi costruttivi di complessi edilizi, come definito nell'Allegato A del presente avviso;
 - b) installazione di impianti solari termici, i cui elementi costituiscano parte integrante degli elementi costruttivi di complessi edilizi, che consentano una riduzione non inferiore al 30 per cento del fabbisogno totale annuo di energia primaria necessaria per climatizzazione invernale e/o per produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, rapportato alla destinazione d'uso dell'impianto solare termico, esclusivamente in abbinamento ad un impianto fotovoltaico di cui alla lettera a).
2. È ammissibile a cofinanziamento una potenza nominale compresa tra 5 e 20 kW per ciascuna sezione di impianto, che dovrà essere dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta e corrispondere ad una sola tipologia di integrazione di cui all'Allegato A.
3. Sono ammissibili al cofinanziamento esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
4. Gli impianti solari termici dovranno essere destinati a:
 - a) riscaldamento di acqua calda sanitaria;
 - b) condizionamento degli ambienti;
 - c) produzione di calore a bassa temperatura per processi industriali o pseudo-industriali (ad es. lavanderie, sistemi di lavaggio e sterilizzazione, ecc.).

Art. 6. Spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili:
 - a) opere, materiali e componenti necessari per la realizzazione degli impianti solari fotovoltaici, nei limiti definiti all'art. 7;
 - b) opere, materiali e componenti necessari per la realizzazione degli impianti solari termici;
 - c) opere edili connesse all'installazione e all'integrazione architettonica degli impianti e alla realizzazione delle strutture per l'integrazione architettonica (ad es. pensiline), nei limiti del 10% dell'importo complessivo dei lavori;
 - d) sistemi di monitoraggio del funzionamento dell'impianto;
 - e) oneri per la sicurezza;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) spese tecniche relative all'intervento (diagnosi energetiche, progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo degli impianti).
2. Non sono considerate spese ammissibili:
- a) IVA;
 - b) interessi passivi e/o debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - c) ammende e penali;
 - d) accantonamento;
 - e) lavori di completamento eseguiti in amministrazione diretta;
 - f) imprevisti, fatti salvi gli imprevisti strettamente correlati agli interventi ammissibili di cui al comma 1 e fino al limite del 3% dell'importo dei lavori;
 - g) acquisizioni di aree ed immobili, fatte salve le acquisizioni necessarie alla realizzazione degli impianti e fino al limite del 1% dell'importo dei lavori;
 - h) opere di manutenzione ordinaria;
 - i) altre spese non esplicitamente indicate al comma 1, fatti salvi limitati interventi accessori o di ripristino strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi.
3. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento, le spese dovranno essere dettagliatamente documentate secondo le modalità previste all'articolo 15 e riferirsi esclusivamente a interventi avviati successivamente alla pubblicazione del presente avviso nel BURAS.

Art. 7. Entità del finanziamento

1. Per la realizzazione degli impianti viene riconosciuto un costo complessivo ammissibile calcolato, per ciascuna sezione di impianto, mediante l'espressione

$$\text{Costo complessivo ammissibile (€)} = C \times P$$

ove:

- C è il costo unitario massimo, espresso in €/kW, così come calcolato ai successivi commi 2 e 3;
- P è la potenza nominale della sezione di impianto, espressa in kW, che in ogni caso non può essere superiore a 20 kW, per ciascuna sezione.

2. Per la realizzazione degli impianti è riconosciuto un costo unitario massimo calcolato in funzione della potenza nominale secondo la seguente espressione, con parametri C e P così come definiti al comma 1:

$$C = 6000 + 5000/P$$

3. Per la realizzazione degli impianti con sistemi che prevedono l'impiego di moduli concepiti dal produttore esclusivamente per applicazioni in architettura (ad esempio sistemi frangisole, lucernai fotovoltaici, vetrate fotovoltaiche, film sottile in elementi di copertura o facciata, ...) è riconosciuto un costo unitario massimo calcolato in funzione della potenza nominale secondo la seguente espressione, con parametri C e P così come definiti al comma 1:

$$C = 7000 + 5000/P$$



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Il cofinanziamento destinato alla realizzazione degli interventi è determinato nella misura massima del:
 - a) 90% della spesa ammissibile nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici aventi i requisiti indicati all'art. 5.1, lett. a);
 - b) 90% della spesa ammissibile nel caso di installazione di impianti solari termici aventi i requisiti indicati all'art. 5.1, lett. b) e 5.4;
5. Sono ritenuti ammissibili al cofinanziamento anche interventi i cui importi superino i valori definiti ai punti 2 e 3. La quota di cofinanziamento erogata è in ogni caso calcolata secondo i massimali indicati.
6. Il cofinanziamento è calcolato sulla spesa ammissibile, contenuta nei limiti del costo complessivo ammissibile di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e dell'art. 6, al netto di qualsiasi eventuale altra agevolazione pubblica.
7. Nel caso di accesso da parte dell'Ente beneficiario a forme di remunerazione e incentivazione sull'energia producibile dagli impianti fotovoltaici (incentivi in "conto energia"), l'eventuale quota di cofinanziamento derivante dai fondi della programmazione comunitari FESR sarà rimodulata secondo quanto previsto per i progetti generatori di entrate all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006. La spesa ammissibile sarà ricalcolata sul valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nel periodo di programmazione del PO FESR 2007-2013.

Art. 8. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cofinanziamento devono essere presentate per singola struttura ospedaliera, anche con più sezioni di impianto, redatte secondo gli schemi allegati al presente avviso, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 9 e debitamente sottoscritte. Le domande non sottoscritte sono considerate non ammissibili.
2. La domanda deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI
E SISTEMI INFORMATIVI (SAVI)
VIA ROMA, 80 - 09123 CAGLIARI

oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Le buste devono essere sigillate e firmate sui lembi e riportare la dicitura "**AVVISO PUBBLICO OSPEDALI SOSTENIBILI 2009**" e la denominazione e l'indirizzo del soggetto proponente.

3. Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultino spedite o consegnate esclusivamente a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BURAS.
4. Le domande dovranno pervenire o essere presentate improrogabilmente **entro le ore 13:00 del giorno 20 novembre 2009**. Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze devono essere recapitate, fa fede il timbro datario dell'Ufficio del Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente apposto sull'avviso di ricevimento o sul plico consegnato a mano e non quello di eventuale spedizione postale. Le domande pervenute oltre il termine saranno ritenute non ricevibili.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 9. Elaborati e contenuti

1. La richiesta di cofinanziamento, debitamente sottoscritta, dovrà contenere i seguenti elaborati, compilati in tutte le parti esclusivamente secondo i facsimile allegati, aventi i contenuti minimi richiesti:
 - a) modello di candidatura (Allegato B1), costituente impegno di spesa e di dichiarazione con la quale si attesta che l'Ente richiedente è proprietario dell'edificio o eserciti un altro diritto reale di godimento della struttura edilizia oggetto dell'intervento;
 - b) quadro di spesa, redatto secondo lo schema allegato all'avviso (Allegato B2) e articolato nelle voci richieste;
 - c) scheda tecnico-progettuale (Allegato B3);
 - d) scheda dei dati generali della proposta (Allegato B4), contenente i dati progettuali dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico, qualora previsto, riportante i calcoli per la dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al punto 5.1.b;
 - e) cronoprogramma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa;
 - f) un elaborato grafico in formato UNI A1 (840 x 594 mm) con le rappresentazioni in scala per l'illustrazione del progetto, da cui si possa evincere chiaramente la configurazione delle singole sezioni di impianto e avente i seguenti contenuti minimi:
 - inquadramento dell'intervento nel contesto urbano (planimetria e rappresentazioni fotografiche);
 - rappresentazione in scala dello stato di fatto e dell'intervento, relativo alla vista (ovvero alle viste se ne necessita più d'una) pertinente all'installazione dell'impianto (copertura, prospetti, sezioni, o altro), che evidenzi la configurazione delle sezioni di impianto rispetto all'involucro edilizio e le eventuali modalità di integrazione rispetto al contesto (ad es. mascheramento) corredata da almeno una riproduzione fotografica;
 - simulazione fotografica dell'intervento;
 - ogni altra rappresentazione ritenuta necessaria per la migliore comprensione del progetto e per l'attribuzione del criterio CV4 di cui al successivo art. 12 (utilizzo di elementi ad alta efficienza o sperimentali, innovazioni di progetto o di cantiere, ...).

Lo stesso elaborato grafico dovrà essere inserito in formato raster (.jpeg o .tiff) nel CD da allegare;

 - g) fotocopia dei documenti di identità dei soggetti firmatari: legale rappresentante, responsabile del procedimento, tecnico che assevera i dati progettuali;
 - h) schede prestazionali dei moduli fotovoltaici e degli inverter utilizzati nel progetto;
 - i) una copia su supporto digitale del foglio di calcolo nel formato originale (.xls compilato in tutte le parti), dell'elaborato grafico in formato raster (.jpeg o .tiff) e di tutti i restanti documenti in formato PDF.
2. Nessun elaborato ulteriore sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella digitale sarà presa in considerazione la copia cartacea.
3. Le spese degli elaborati e di spedizione degli stessi sono a carico dei candidati. Tutta la documentazione inviata sarà acquisita agli atti della Regione Autonoma della Sardegna e potrà essere utilizzata e divulgata, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità relative allo stesso procedimento. Per altri usi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai proponenti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10. Criteri di esclusione

1. Sono considerate non ricevibili e pertanto non ammesse al finanziamento:
 - a) le proposte presentate da soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4.1;
 - b) le proposte ricevute fuori dai termini di cui agli artt. 8.3 e 8.4.
2. Valgono inoltre le seguenti cause di esclusione:
 - a) mancata sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi di cui all'art. 22;
 - b) mancata sottoscrizione dell'impegno a fornire i dati e gli indicatori utili per tutte le fasi di monitoraggio dell'intervento finanziato.

Art. 11. Criteri di ammissibilità

1. Saranno considerati ammissibili alla fase di valutazione esclusivamente gli impianti integrati nelle strutture e componenti edilizie come definiti nell'Allegato A del presente avviso.
2. Saranno altresì considerati ammissibili alla fase di valutazione gli impianti parzialmente integrati nelle strutture e componenti edilizie, come definiti nell'Allegato A del presente avviso, i quali subiranno tuttavia una riduzione del 30% del punteggio complessivo riportato nella valutazione.
3. Sono considerate non ammissibili alla fase di valutazione le proposte:
 - a) che non abbiano le caratteristiche di cui ai commi precedenti;
 - b) carenti in tutto o in parte della documentazione di cui all'art. 9;
 - c) la cui documentazione non sia sottoscritta;
 - d) i cui cronoprogrammi non rispettino i tempi massimi stabiliti dal presente avviso;
 - e) il cui Allegato B risulti manomesso in modo da produrre calcoli, risultati e dichiarazioni difformi da quanto consentito dal foglio di calcolo originale.

Art. 12. Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio sono descritti nell'Allegato A e dettagliati all'interno del foglio di calcolo (Allegato B), costituenti parte integrante del presente avviso.
2. Per la formulazione della graduatoria sono adottati i seguenti criteri di valutazione e il rispettivo punteggio massimo:

CV1	Completezza delle autorizzazioni	10	punti
CV2	Livello della progettazione	15	“ “
CV3	Produzione di energia rispetto alla potenza installata	15	“ “
CV4	Integrazione architettonica dell'intervento	15	“ “
CV5	Costo unitario dell'intervento	15	“ “
CV6	Energy manager.....	5	“ “
CV7	Contestuale realizzazione di interventi di efficienza energetica sull'edificio	15	“ “
CV8	Contestuale bonifica da amianto	10	“ “
3. A parità di valutazione, la priorità del cofinanziamento è determinata, nell'ordine, in base ai criteri CV2 e CV3. In caso di ulteriore parità si procederà in base all'ordine di registrazione assegnato al momento della ricezione del plico.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 13. Procedure di selezione delle proposte

1. Il Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente istituisce con propria determinazione la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione dei progetti. La Commissione provvede alla verifica della ricevibilità delle domande, all'apertura delle buste, all'accertamento dell'ammissibilità e alla valutazione delle domande ammissibili.
2. La selezione dei progetti sarà articolata in due fasi successive:
 - **Ammissibilità amministrativa:** le proposte pervenute e ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica della conformità e della completezza della documentazione presentata, secondo quanto stabilito agli artt. 10 e 11. Le proposte che soddisfano le condizioni richieste saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione. In particolare, saranno ritenute non ammissibili, e pertanto escluse, le domande non complete di tutta documentazione richiesta.
 - **Valutazione delle proposte:** la valutazione delle proposte e la redazione della graduatoria sarà effettuata in base alla documentazione di cui all'art. 9 e secondo i criteri di valutazione descritti all'art. 12 e dettagliati nell'Allegato A al presente avviso.
3. La Commissione giudicatrice può chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, il soggetto richiedente è considerato rinunciatario.
4. La Commissione giudicatrice, successivamente alla valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione previsti agli artt. 11 e 12 del presente avviso, provvede ad elaborare una graduatoria di assegnazione dei cofinanziamenti.

Art. 14. Determinazione e conferma del cofinanziamento

1. L'esito dell'istruttoria e la graduatoria di merito con la relativa assegnazione dei cofinanziamenti saranno comunicate agli interessati e pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it.
2. Il cofinanziamento è concesso secondo l'ordine conseguito nella graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, secondo le procedure previste all'art. 15. Qualora l'ultima domanda in posizione utile nella graduatoria non possa essere soddisfatta in pieno, al beneficiario sarà proposto di aumentare la propria quota di cofinanziamento al fine di garantire comunque la realizzazione completa dell'intervento, ovvero di rimodulare proporzionalmente l'intervento sulla base del finanziamento concedibile, con la presentazione di una specifica variante che garantisca in ogni caso il collocamento del progetto in posizione utile per il cofinanziamento. In caso di rinuncia si procederà secondo l'ordine di graduatoria.
3. I soggetti richiedenti ammessi, ma non cofinanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali altre risorse rese disponibili sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria del presente avviso. In caso di incremento della dotazione finanziaria si darà priorità all'integrazione del contributo per il progetto parzialmente finanziato secondo i criteri del comma 2 fino alla totalità dell'importo riconosciuto; con le risorse residue verranno finanziate le altre domande in graduatoria, fino all'assorbimento totale delle risorse incrementalì.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 15. Erogazione del cofinanziamento e rendicontazione delle spese sostenute

1. Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega attribuita con determinazione del Direttore del Servizio SAVI a favore degli stessi Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all'art. 6, commi 15 e ss., della medesima L.R. n. 5/2007, come modificate dall'art. 37, comma 15, della L.R. 1/2009. Gli stessi interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici.
2. Dalla quota di cofinanziamento sono detratte, in proporzione, le somme corrispondenti alle economie di gara che risulteranno dalla documentazione, da comunicare tempestivamente all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
3. Nel caso in cui il beneficiario documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del cofinanziamento, lo stesso sarà calcolato in conformità a tali minori spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella riconosciuta, non comporterà l'aumento del cofinanziamento originariamente assegnato.
4. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere redatta a cura del beneficiario e trasmessa secondo i termini e le modalità previste dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ed articolata nei seguenti documenti:
 - a) quadro riassuntivo delle spese, organizzato utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto, ovvero con una puntuale corrispondenza con il piano finanziario contenuto nel progetto;
 - b) elenco analitico delle singole spese, riportanti le opportune informazioni riferite a: tipologia di spesa e corrispondenza con la voce di spesa pertinente del piano finanziario del progetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del beneficiario;
 - c) copia, resa conforme all'originale, delle fatture o documenti equipollenti, da annullarsi con la dicitura indicante la fonte di cofinanziamento.
5. Tali rendicontazioni dovranno essere trasmesse all'Assessorato Difesa dell'Ambiente, che ne verificherà completezza, correttezza ed idoneità a costituire requisito per l'erogazione delle quote di agevolazione spettanti. A tal fine potranno essere richiesti in qualunque momento chiarimenti o integrazioni documentali e quant'altro sia necessario per un esame completo ed esaustivo delle rendicontazioni presentate.

Art. 16. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

1. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 17. Obblighi del beneficiario e controlli

1. Il beneficiario è tenuto ad avviare il procedimento entro 90 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art 14.1, dandone immediata comunicazione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, e al completamento delle opere entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data della determinazione di delega di cui all'art. 15.1.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi entro i termini definiti dal presente avviso e dall'atto di delega. Il termine per il completamento potrà essere prorogato di comune accordo e solo per giustificati motivi, comunque non oltre le scadenze ultime definite dai programmi e dai regolamenti comunitari.
3. Il beneficiario è tenuto a rispettare le norme relative all'ammissibilità delle spese di cui all'art. 6 del presente avviso e ai sensi del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196; esso è inoltre tenuto al rispetto delle modalità di rendicontazione della spesa indicate all'art. 15 del presente avviso.
4. Il beneficiario dovrà obbligatoriamente mantenere il suddetto impianto fotovoltaico nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.
5. Il beneficiario dovrà consentire la corretta applicazione di quanto previsto dal Reg. CE 1828/2006 in materia di sistemi di gestione e controllo, informazione e pubblicità, nonché di ulteriori normative comunitarie e/o statali e/o regionali, attraverso la corretta applicazione delle disposizioni e istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione regionale. In particolare dovrà:
 - a) consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati dell'Unione Europea;
 - b) archiviare la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto finanziato in modo che sia distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale, rapidamente e facilmente consultabile, e conservata anche dopo la chiusura dell'intervento per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di chiusura del programma operativo, come previsto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006;
 - c) fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del programma mediante la rilevazione dei dati finanziari, procedurali e fisici relativi al progetto cofinanziato e presentarli al Servizio SAVI secondo i termini e le modalità previste dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, come previsto all'art. 6, comma 22, della L.R. 5/2007. In particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, saranno rendicontati gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari e le spese giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, come previsto all'art. 78 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Art. 18. Varianti

1. L'eventuale richiesta di variante, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà essere inoltrata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. La suddetta variante verrà esaminata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'esito di tale esame sarà comunicato al soggetto richiedente.
2. La richiesta di variante dovrà essere motivata e contenere la seguente documentazione:
 - a) gli elaborati di cui all'art. 9, comma 1, lett. b., c., e. ed f. (quadro di spesa, scheda tecnico-progettuale, cronoprogramma, elaborato grafico) compilati con i nuovi dati di progetto determinati dalla variante;



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) una relazione sintetica (al massimo due cartelle in formato A4) contenente le motivazioni della necessità di variante all'intervento.
3. L'approvazione dell'istanza di variante non può in nessun caso comportare l'aumento del cofinanziamento già concesso all'intervento originariamente ammesso. Nel caso, invece, di una riduzione dell'investimento, si provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del cofinanziamento erogabile.
4. Non sono in alcun caso ammesse varianti che comportino:
- a) la modifica della tipologia di intervento ammesso al cofinanziamento, in particolare da integrato a non integrato o parzialmente integrato, o che comportino una riduzione superiore al 10% (dieci per cento) della potenza nominale;
 - b) la diminuzione dell'indice di merito conseguito nella valutazione e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento;
 - c) l'allungamento dei tempi indicati nel cronoprogramma per il completamento e la rendicontazione degli interventi oltre le scadenze definite dal presente avviso e confermate dall'atto di delega.

Art. 19. Revoca del cofinanziamento

1. Si procederà alla revoca del cofinanziamento concesso o al recupero del cofinanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto degli adempimenti di legge e di quanto previsto dall'atto di delega;
 - b) utilizzo totale o parziale del cofinanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
 - c) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di cofinanziamento;
 - d) mancato rispetto dei termini, così come stabiliti all'art. 17 del presente avviso, salvo proroga autorizzata, in particolare delle scadenze ultime definite dall'atto di delega;
 - e) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato, o eventuale variante approvata, e opera realizzata;
 - f) l'accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata, di eventuali variazioni dell'indice di merito e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l'ultima collocazione utile per il cofinanziamento.
2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art. 20. Rinuncia

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. Qualora siano già state erogate una o più quote del cofinanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 21. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
3. Nel caso di ricorso a fondi comunitari, al fine di rispettare l'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari delle risorse comunitarie, il dirigente della struttura responsabile pubblica l'elenco dei medesimi, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tale operazioni a valere sulle risorse del PO FESR.

Art. 22. Pubblicizzazione del cofinanziamento in caso di ricorso a fondi comunitari

1. In caso di cofinanziamento dell'intervento con i fondi della programmazione comunitaria, il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'operazione, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sardegna.
2. In particolare, indipendentemente dal valore del cofinanziamento approvato, i soggetti beneficiari, durante l'attuazione dell'operazione, e al termine della stessa, devono obbligatoriamente installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli interventi, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Entro sei mesi dal completamento dell'opera, il beneficiario è tenuto a sostituire detto cartello con una targa esplicativa permanente che indichi il tipo e la denominazione dell'operazione oltre alle seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 9 del Reg. CE 1828/2006:
 - a) l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione Europea";
 - b) l'indicazione "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
 - c) una frase indicata dall'Autorità di Gestione che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario.

Art. 23. Pubblicazione e informazioni

1. Il presente avviso, completo degli allegati A e B facenti parte integrante dello stesso, è reperibile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
2. Informazioni relative all'avviso possono essere richieste il martedì e il mercoledì all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio SAVI, tel. 070 606 6577 / 070 606 6779 e all'U.R.P. dell'Assessorato tel. 070 606 7031, o via posta elettronica agli indirizzi: sgoddi@regione.sardegna.it; giosatta@regione.sardegna.it e amb.urp@regione.sardegna.it, indicando nell'oggetto "Avviso Pubblico Ospedali Sostenibili 2009". Le risposte ai quesiti più comuni saranno pubblicate nel sito internet della Regione nella pagina relativa al procedimento.
3. Copia integrale del presente avviso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) del 12 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 33, parte I e II, e su due quotidiani regionali.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Qualunque comunicazione al beneficiario relativa al procedimento potrà avvenire, ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente attraverso fax, posta elettronica o pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it nella pagina dedicata al procedimento.

Art. 24. Disposizioni finali

1. Il presente avviso è redatto in coerenza con gli obiettivi, le linee di attività e le procedure previste per la programmazione dei fondi comunitari relativa al PO FESR 2007-2013, Asse III, linea di attività 3.1.1c "Sviluppo di energie rinnovabili: energia solare e filiere bioenergetiche: energia da biomasse da filiere locali, la produzione di biocombustibili e biocarburanti legate al recupero e riciclaggio e utilizzo dei rifiuti".
2. Nel caso di ricorso a fondi comunitari, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunicherà tempestivamente ai beneficiari le procedure da seguire per l'applicazione di quanto previsto nel presente avviso, ed in particolare agli artt. 15, 17, 18, 19, 21.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5729 del 20 novembre 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
4. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

F.to Franca Leuzzi